SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 novembre 2012, n. **242**.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON DEFENCE CO-OPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON DEFENCE CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, (hereinafter jointly referred to as the "**PARTIES**" and separately as a "**PARTY**")

REAFFIRMING their commitment to the Charter of the United Nations,

CONSIDERING the existing friendly relations between the two countries, their peoples and their Armed Forces,

CONVINCED that bilateral defence co-operation will facilitate mutual understanding of the respective military issues and enhance their respective defence capabilities,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

1. The **PARTIES** will act in conformity with their respective national laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2
MANAGEMENT OF COOPERATION

2.1. The organization and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Defence Cooperation Committee (The Committee) comprising of the equal number of the representatives of the **PARTIES**.

2.2 The meetings of the Committee will be held once a year alternately in Rome and Islamabad, in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, on possible specific arrangements to implement and supplement this MoU, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of Italian Republic and the Armed Forces of the Islamic Republic of Pakistan. The Meetings shall be co-chaired by the leader of the respective representatives. The Committee shall draw its own rules of procedure.

2.3. The activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned co-operation programmes.

ARTICLE - 3

AREAS OF CO-OPERATION

3.1 The co-operation between the **PARTIES** may include the following areas:

3.1.a security and defence policy;

3.1.b peace -support operations (PSO) and humanitarian operations;

3.1.c participation in joint or multilateral exercises;

3.1.d organization and management of the Armed Forces;

3.1.e military education and training;

3.1.f environmental issues relating to the Armed Forces;

3.1.g defence industry and procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;

3.1.h exchange of defence equipment as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;

3.1.i medicine, sports, military history and law.

3.2 The co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The **PARTIES** may explore new areas of co-operation in the mutual interest within the scope of this MoU.

ARTICLE - 4
REALISATION OF CO-OPERATION

4.The defence co-operation between the **PARTIES** may be realized, interalia as follows:

4.a meetings of representatives of the **PARTIES**, as nominated by respective Ministries of Defence;

4.b exchange of experiences between the experts of the **PARTIES**;

4.c participation in cross training activities and exercises;

4.d participation of observers in military exercises;

4.e contacts between similar military institutions;

4.f discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, seminars, conferences, and courses;

4.g visits to military ships, aircrafts and other structures;

4.h exchange of information and educational publications;

4.j exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE - 5
EXCHANGE OF DEFENCE EQUIPMENT

5.1 The **PARTIES** may agree, in accordance with their relevant national laws, on the exchange of defence equipment, referred to in Article 3.1g and 3.1h of this MoU, with their relative components in the following categories:

5.1.a aircraft;

5.2.b submarine and surface naval units;

5.3.c armoured and light armoured vehicles;

5.4.d defence and communication systems.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this MoU and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments.

5.3 This Article does not oblige either **PARTY** to adhere to the proposed exchange of defence equipment, if subsequently put forward by the other **PARTY**.

5.4 Whenever the **PARTIES** intend to promote the exchange, in other sectors of priority interest for them, within the framework of this MoU, they shall refer explicitly to it in supplementary Technical Arrangements where such materials will be specifically identified.

ARTICLE - 6
FINANCIAL MATTERS

6.1 The **PARTIES** will fund the implementation of this MoU and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its laws and rules.

6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into the territory of its country, room and board expenses, as well as planned activities.

6.4 The expenditure on medical treatment will be governed by the following:

6.4.a the Receiving Party will provide emergency and normal medical treatment;

6.4.b the Sending Party will pay health insurance on reciprocal basis, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

6.5 The general principle of reciprocity, as contained in Article 6.4, will not be applicable to groups larger than 10 persons. The funding procedures relevant to these groups will be established through mutual agreement between the **PARTIES**.

6.6 Should one of the **PARTIES** send a delegation outside the framework of this MoU, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE – 7
DAMAGES AND COMPENSATION

7.1 The compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exchange will be paid by the Sending Party.

7.2 If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE – 8
LEGAL JURISDICTION

1. The authorities of the Host Nation (HN) have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed on their territory and punishable under HN national laws.

2. The authorities of the Sending Nation (SN), however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces

and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the SN - in the following cases:

a. when the offences threaten the security or loss of goods of the SN;
b. When the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour –committed in connection with the official duty.

3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the HN envisages sanctions inconsistent with the principles of the SN, the Parties, through mutual consultations and in compliance with their respective national laws, shall reach an agreement to resolve such inconsistency.

ARTICLE – 9
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

9.1 All classified information, documents, technical data, technologies and materials, exchanged between the **PARTIES** and their industries under this MoU, shall be handled in accordance with the national laws and rules of the originating **PARTY.**

9.2 Each **PARTY** shall afford all the classified information, documents, technical data, technologies and materials no lower degree of security protection than that assigned by the originating **PARTY** and shall take all necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating **PARTY**.

9.3 Under this MoU:

9.3.a "classified information" means each document, technical data, technologies or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;

9.3.b "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;

9.3.c "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parities have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Islamic Republic of Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSMIO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 The **PARTIES** shall ensure that the information, d cuments, technical data, technology and materials exchanged under this MoU shall be used only for the purposes specially agreed by the **PARTIES** and within the scope of this MoU.

9.6 The transfer to third **PARTIES** of information, documents, technical data, technology and materials, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this MoU shall be subject to prior written approval of the originating **PARTY**.

9.7 Should classified information be exchanged under this MoU between industries and/ or agencies other than the **PARTIES**, separate arrangements shall be entered into by the relevant authorities of the **PARTIES**. The security measures mentioned in this MoU shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE – 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

10. All disputes that may arise in connection with the interpretation or application of this MoU shall be settled through mutual consultations between the **PARTIES** and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE – 11
AMENDMENT OR MODIFICATION

11. This MoU may be amended or modified, at any time, through exchange of Official Notes. The amendment or modification shall enter into force by following the same procedure as provided in Article 12.1 of this MoU.

ARTICLE – 12
ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION

12.1 This MoU shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the **PARTIES** shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been completed.
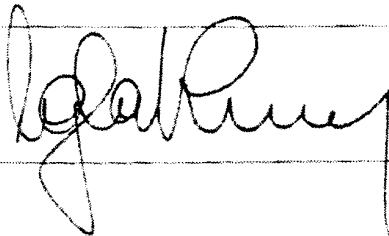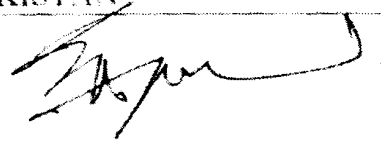
12.2 This MoU shall be valid for five years, and shall automatically be renewed for similar periods unless terminated. Either Party may terminate this MoU at any time, after the completion of first period of five years by giving a notice of six months to the other Party of its intention to terminate this MoU.

12.3 The respective responsibilities and obligations of the **PARTIES** under this MoU relating to any ongoing project/programme, security arrangements, defence procurement, intellectual property rights and exchange, relieve, transfer and protection of information will continue to apply irrespective of termination of this MoU until otherwise agreed by the **PARTIES**.

In Witness Whereof, the undersigned representatives duly authorized by the Parties have signed this MoU.

Done at Rome on 30 September 2009 in two originals, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in the texts or discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
[signature]	[signature]

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati congiuntamente le "PARTI" e singolarmente "PARTE"):

Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

In considerazione delle relazioni amichevoli che esistono tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze Armate.

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore della difesa faciliterà la reciproca comprensione delle rispettive questioni militari e rafforzerà le connesse capacità di difesa.

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Portata

1. Le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

Art. 2.

Gestione della cooperazione

2.1. L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel settore della difesa saranno condotte dalla Commissione per la Cooperazione nel settore della Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico di rappresentanti delle Parti.

2.2. Le riunioni della Commissione si terranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Memorandum, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno copresiedute dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione stabilirà proprie regole e procedure.

2.3. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nei programmi di cooperazione di cui sopra.

Art. 3.

Settori di cooperazione

3.1. La cooperazione fra le Parti può essere sviluppata nei seguenti settori:

3.1.a. politica di sicurezza e difesa;

3.1.b. operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie;

3.1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali;

3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze Armate;

3.1.e. formazione e addestramento militare;

3.1.f. questioni ambientali relative alle Forze Armate;

3.1.g. politica industriale e approvvigionativa nel settore della difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi Ministeri della Difesa sulla base del preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;

3.1.h. scambio di materiali di difesa secondo quanto stabilito nel preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;

3.1.i. medicina, sport, storia militare e diritto.

3.2. La cooperazione potrà non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di mutuo interesse nell'ambito della portata del presente MoU.

Art. 4.

Modalità esecutive della cooperazione

4. La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potrà concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:

4.a. incontri di rappresentanti delle Parti, nominati dai rispettivi Ministeri della Difesa;

4.b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

4.c. partecipazione incrociata ad attività addestrative e ad esercitazioni;

4.d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

4.e. contatti fra istituti militari similari;

4.f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, seminari, conferenze e corsi;

4.g. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;

4.h. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;

4.j. scambi nel campo delle attività culturali e sportive;

Art. 5.

Scambio di materiali di difesa

5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g. e 3.1h. del presente MoU, le Parti possono concordare, conformemente con le rispettive legislazioni nazionali in materia, di scambiare materiale di difesa, con le relative componenti, appartenente alle categorie qui di seguito indicate:

5.1.a. aeromobili;

5.2.b. sottomarini e unità navali di superficie;

5.3.c. veicoli corazzati e blindati;

5.4.d. sistemi di comunicazione e di difesa.

5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Memorandum e potrà essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

5.3 Il presente Articolo non obbliga nessuna Parte ad aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa se avanzata successivamente dall'altra Parte.

5.4 Ogniqualvolta le Parti intendano promuovere lo scambio in altri settori di prioritario interesse per loro, nell'ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali tali materiali saranno individuati in maniera specifica.

Art. 6.

Aspetti finanziari

6.1 L'attuazione del presente MoU e delle attività conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo i principio della reciprocità.

6.2 La Parte Inviante sosterrà gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta ai proprio personale in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

6.3 La Parte ricevente sosterrà le spese per il trasporto locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio e le attività pianificate.

6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:

6.4.a la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'urgenza e di routine;

6.4.b la Parte Inviante sosterrà i costi relativi all'assicurazione sanitaria, su base di reciprocità, oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.

6.5 Tale principio generale di reciprocità, di cui all'Articolo 6.4, non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo reciproco tra le Parti.

6.6 Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

Art. 7.

Danni e risarcimento

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/scambio sarà corrisposto dalla Parte Inviante.

7.2 Se il danno è causato al personale militare, alle apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sarà stabilito di comune accordo.

Art. 8.

Giurisdizione

1. Le autorità della Nazione Ospite (HN) hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali della HN.

2. Le autorità della Nazione Inviante (SN), tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile — qualora soggetto alle leggi in vigore nella SN — nei seguenti casi:

a. quando i reati minacciano la sicurezza della SN o comportano la perdita di beni della stessa.

b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni — dovuti a comportamento intenzionale o negligente — commessi in relazione con l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi della SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta contraddizione.

Art. 9.

Sicurezza delle informazioni classificate

9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti, i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra le Parti e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali della Parte che li ha originati.

9.2 Ciascuna Parte attribuirà a tutte le informazioni, ai documenti, ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

9.3 Ai sensi del presente MoU:

9.3.a per "informazione classificata" si intendono i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale, specificati ai punti successivi, o qualunque documento, informazione, attività o altro elemento, ai quali è stata assegnata una classifica di segretezza;

9.3.b per "documento classificato" si intende tutte le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, inclusa l'elaborazione di dati, nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi forma;

9.3.c. per "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale è stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.

9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza:

Repubblica italiana	Repubblica Islamica del Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti, i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalità di questo MoU.

9.6 Il trasferimento a Terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi classificati o meno, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU, sarà soggetto al preventivo assenso scritto della Parte che li ha originati.

9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie e/o agenzie diverse dalle Parti, le competenti autorità delle Parti stipuleranno specifici accordi. Le misure di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate nel corso delle trattative contrattuali.

Art. 10.

Composizione delle controversie

10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali tra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.

Art. 11.

Aggiunte o varianti

11. Il presente Memorandum può essere emendato o modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di note ufficiali. L'emendamento o la modifica entrerà in vigore seguendo la stessa procedura di cui all'Articolo 12.1 del presente MoU.

Art. 12.

Entrata in vigore, validità e cessazione

12.1 Questo MoU entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.

12.2 Il presente MoU resterà valido per cinque anni, e sarà automaticamente rinnovato per periodi di durata similare, a meno che non si decida la sua cessazione. Ciascuna delle due Parti può cessare il presente MoU in qualsiasi momento, successivamente al completamento

del primo periodo di cinque anni, informando con un preavviso di sei mesi l'altra Parte della propria intenzione di cessare il presente MoU.

12.3 Le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle Parti derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti nel settore della difesa, diritti di proprietà intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente dalla cessazione del presente MoU, fino a quando non sera deciso altrimenti dalle Parti.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente MoU.

Redatto a Roma in data 30 settembre 2009, in due copie originali, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi o di discrepanza di interpretazione, farà fede la versione inglese.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5180):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di Sant'Agata e dal Ministro della difesa Giampaolo Di Paola in data 8 maggio 2012.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 e 30 maggio 2012; il 27 giugno 2012.

Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 e approvato il 6 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3454):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 e il 26 settembre 2012.

Esaminato in Aula e approvato il 15 novembre 2012.

12G00012

LEGGE 24 dicembre 2012, n. **243**.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.

2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;

c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure *una tantum* e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;

e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3;

h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale.

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera *e)*, sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Capo II

EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 3.

Principio dell'equilibrio dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.

3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Art. 4.

Sostenibilità del debito pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

Art. 5.

Regole sulla spesa

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.

Art. 6.

Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano

di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera *b)*.

Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE

Art. 7.

Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

Art. 8.

Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 9.

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

5. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 10.

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a)*. A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 12.

Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Capo V

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI

Art. 13.

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.

3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

Capo VI

BILANCIO DELLO STATO

Art. 14.

Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 15.

Contenuto della legge di bilancio

1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.

5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.

6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di ri-

modulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.

10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo VII

ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO

Art. 16.

Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 17.

Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio

1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.

6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

Art. 18.

Funzioni dell'Ufficio

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;

d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.

4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio.

5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

Art. 19.

Dotazione finanziaria dell'Ufficio

1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5603):

Presentato dalll'on. Giancarlo Giorgetti il 27 novembre 2012.

Assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 28 novembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 29 novembre 2012, 4, 5, 6 e 7 dicembre 2012.

Esaminato in Aula l'11 dicembre 2012 ed approvato il 12 dicembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3609):

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, il 13 dicembre 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 20 dicembre 2012.

———

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 81.

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

****

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

— La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2012, n. 95.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 20 aprile 2012, n. 1:

«Art. 5. 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera *b)* del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c)* del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *d)* del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 97.

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

****

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 16:

— Per il riferimento al testo dell'articolo 5 della citata legge 20 aprile 2012, n. 1, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 20:

— Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 11. Manovra di finanza pubblica

(In vigore dal 13 aprile 2011)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-*bis*, comma 1, lettera *d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *l)*, del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge».

— Il testo della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233.

13G00014

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 739ª seduta pubblica per martedì 22 gennaio 2013, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno

1. Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali):

S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione *(ove trasmesso dal Senato).*

2. Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali):

S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale *(ove trasmesso dal Senato).*

3. Discussione dei disegni di legge (per la discussione sulle linee generali):

S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 *(Approvato dal Senato).* (C. 5586) Relatore: STEFANI.

S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 *(Approvato dal Senato).* (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.

4. Discussione della proposta di legge costituzionale (per la discussione sulle linee generali):

S. 3057 – D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 *(Approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.

5. Discussione della proposta di legge costituzionale (per la discussione sulle linee generali):

S. 3073 – D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie *(Approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5150-B) Relatore: DISTASO.

6. Discussione della proposta di legge costituzionale (per la discussione sulle linee generali):

S. 2923-2991 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: SANNA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale *(Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5149-B) Relatore: DISTASO.

(ore 16)

7. Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione *(ove trasmesso dal Senato).*

8. Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale *(ove trasmesso dal Senato).*

9. Seguito della discussione dei disegni di legge:

S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 *(Approvato dal Senato).* (C. 5586) Relatore: STEFANI.

S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di

San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 (Approvato dal Senato). (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.

(a partire dalle ore 18)

10. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

S. 3057 – D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 *(Approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.

11. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

S. 3073 – D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie *(Approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5150-B) Relatore: DISTASO.

12. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

S. 2923-2991 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: SANNA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale *(Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).* (C. 5149-B) Relatore: DISTASO.

13A00412

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012.

Inserimento della Scuola Superiore della Magistratura nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva della Tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che ha istituito la scuola superiore della magistratura;

Considerato che la scuola è ente con personalità giuridica di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La scuola superiore della magistratura è inserita nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A00185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2012.

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo.»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale»;

Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.»;

Visto in particolare l'art. 3-*bis* del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante «Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.»;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.»;

Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:

«In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.» (comma 5);

«I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.» (comma 6);

«Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo

definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7);

«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 8);

«Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'art. 3-*bis* del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché

2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 9);

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 10);

«Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera *b)*, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.» (comma 11);

«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera *b)*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 12);

«Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.» (comma 13);

Visto il proprio decreto n. 90161 del 14 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 285, con il quale si annulla e si sostituisce il precedente decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, e si provvede alla concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonché alla fissazione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse;

Visto il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante «Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012», ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto che:

«Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento di cui al predetto comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.» (comma 1);

«Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'art. 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato art. 11:

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero

all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 2);

«I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività», si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*.» (comma 3);

«Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.» (comma 4);

Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 anche in relazione ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del citato art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, nonché all'estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Alle garanzie stesse si applicano le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 174

13A00183

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012 che, a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;

Visto il proprio decreto 24 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012, n. 202, che ha prorogato al 30 novembre 2012 il termine di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto 1° giugno 2012;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto 24 agosto 2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del 1° giugno 2012, del 24 agosto 2012 e dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni di sanzioni e interessi;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel comma seguente, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.

2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse, entro la data prevista al comma 1, in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per le dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2011, nella casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

13A00182

DECRETO 3 gennaio 2013.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2012;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2012 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,907%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,945%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,45%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 è pari al 3,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CODOGNO

13A00184

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2012.

Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni in provincia dell'Aquila in stato di dissesto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 13 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 il quale prevede che comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, la ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale;

Ravvisata la necessità di procedere all'emanazione del previsto decreto interministeriale al fine di dare attuazione, per l'anno 2012, alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

Considerato che le disposizioni di cui al richiamato comma 13 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 riguardano i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto e che, alla data del 15 settembre 2012, la predetta condizione concerne solo il comune di Capistrello;

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla ripartizione dell'importo dell'esclusione dal saldo adottando criteri basati sulla popolazione e sulla spesa per investimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Capistrello (AQ) è autorizzato ad escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2012, le spese sostenute nell'anno 2012 per investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A00323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2012.

Sostituzione del commissario governativo della «Consedil - Società consortile cooperativa», in Aversa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreteo legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2012, n. 41/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Consedil - Società consortile cooperativa», con sede in Aversa (Caserta) è stata posta in gestione commissariale e il prof. Antonio Palma ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 3 dicembre 2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da un revisore incaricato dall'A.G.C.I., già indicate nel citato decreto direttoriale del 31 ottobre 2012 e qui richiamate;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ennio De Iapinis, nato a Benevento il 16 gennaio 1976, domiciliato in Benevento, via Raguzzini n. 7, è nominato Commissario governativo della società cooperativa «Consedil - Società consortile cooperativa» con sede in Aversa (Caserta), codice fiscale 02064020619, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 31 ottobre 2012, n. 41/SGC/2012, in sostituzione del prof. Antonio Palma rinunciatario, per

il periodo di gestione commissariale di cui al predetto decreto direttoriale 31 ottobre 2012 e precisamente fino al 31 ottobre 2013.

Art. 2.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00178

DECRETO 17 dicembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Edil Social - Coop. S.r.l.», in Pomarico, posta in gestione commissariale e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 14 ottobre 2010 redatto dal revisore incaricato dall'amministrazione nei confronti della società cooperativa «Edil Social - Cooperativa a r.l.» con sede in Pomarico (Matera);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 24 febbraio 2012 prot. n. 49736 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 14 ottobre 2010 che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: non sono state approvate nello statuto le modifiche inderogabili di cui al decreto legislativo n. 6/2003;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edil Social - Cooperativa a r.l.» con sede in Pomarico (Matera), codice fiscale 00134870773, costituita in data 15 dicembre 1978.

Art. 2.

L'avv. Marisa Clemente nata ad Altamura (Bari) il 14 giugno 1976, con studio in Altamura (Bari), via Vittorio Veneto n. 29 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto del Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00179

DECRETO 17 dicembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «L'Eden - Società cooperativa», in Corigliano Calabro, posta in gestione commissariale e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo accertamento dell'8 febbraio 2011 redatti dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane nei confronti della società cooperativa «L'Eden società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 e successive modificazioni, datata 11 novembre 2011 prot. n. 213493 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo accertamento dell'8 febbraio 2011 che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare è emerso che:

l'ente deve redigere, approvare e depositare presso la DPL competente il regolamento interno, ai sensi della legge n. 142/01;

la carica di amministratore unico è scaduta in data 12 marzo 2010 e a tutt'oggi non è stata rinnovata;

non sono stati versati i contributi biennali obbligatori, con relative sanzioni ed interessi.

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «L'Eden società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), codice fiscale n. 02837430780, costituita in data 12 marzo 2007.

Art. 2.

L'avv. Luigi Giuseppe Papaleo, nato a Lagonegro (Potenza) il 27 maggio 1969 e residente in Lauria (Potenza), via Prov.le Melara n. 9, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00192

DECRETO 20 dicembre 2012.

Nomina del collegio commissariale delle imprese «RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 riguardo la «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Piacenza in data 10 settembre 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della RDB S.p.A. con sede in Pontenure (Piacenza), via Dell'Edilizia n. 1 - codice fiscale 00110990330;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2012 con il quale sono stati nominati commissari straordinari della sopra citata procedura i sig.ri prof. Renato Camodeca, avv. Paolo Cevolani, avv. Giorgio Zanetti;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2012 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della medesima procedura;

Visti i decreti del Tribunale di Piacenza in data 11 dicembre 2012 con i quali è stata disposta la conversione delle procedure fallimentari delle imprese RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 80 e segg. del decreto legislativo n. n. 270/99, società facenti parte del Gruppo R.D.B. ;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere per la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. sono nominati commissari straordinari i professionisti di seguito indicati ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 22 novembre 2012:

prof. Renato Camodeca nato a Mantova il 28 novembre 1966;

avv. Paolo Cevolani nato a Cento (Ferrara) il 25 giugno 1963;

avv. Giorgio Zanetti nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Piacenza e Napoli;

alla Camera di Commercio di Piacenza e di Napoli;

alle Regioni Emilia Romagna e Campania;

ai Comuni di Pontenure, Cadeo, Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Volla (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

13A00170

DECRETO 21 dicembre 2012.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2013, nella misura pari al 0,66%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,66%.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

13A00309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento tecnico funzionale» presentata dall'Autorità Portuale di Napoli.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29508 del 5 dicembre 2012 si determina:

1. La non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento tecnico funzionale» presentata dall'Autorità Portuale di Napoli, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

13A00310

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto per la realizzazione di una banchina e di un piazzale di sosta nel porto di Mazara del Vallo presentato da Cantiere Navale «Il Carpentiere» poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale del Mediterraneo.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31297 del 21 dicembre 2012 si determina:

1. L'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto «per la realizzazione di una banchina e di un piazzale di sosta nel porto di Mazara del Vallo (TP)» presentato da Cantiere Navale "Il Carpentiere" poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale del Mediterraneo.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

13A00311

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto «Porto di Taranto rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo» presentata dall'Autorità portuale di Taranto.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31289 del 21 dicembre 2012 concernente il «Progetto per la rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della Calata 1 del porto di Taranto», presentato dall'Autorità Portuale di Taranto, si determina:

1. L'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto «Porto di Taranto rettifica e allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo» presentata dall'Autorità portuale di Taranto, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A00312

Esclusione della procedura di V.I.A. per gli interventi relativi al progetto denominato «Porto di Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale -Ammodernamento della banchina di ormeggio del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Taranto.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29276 del 3 dicembre 2012 concernente il progetto «Porto di Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Ammodernamento della banchina di ormeggio del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto, si determina:

1. L'esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per gli interventi relativi al progetto «Porto di Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Ammodernamento della banchina di ormeggio del Porto di Taranto» presentato dal Presidente e Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Taranto, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A00313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3086
Yen	114,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,587
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,81450
Fiorino ungherese	292,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,1245
Nuovo leu romeno	4,4110
Corona svedese	8,5766
Franco svizzero	1,2092
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3255
Kuna croata	7,5725
Rublo russo	39,6090
Lira turca	2,3281

Dollaro australiano	1,2466
Real brasiliano	2,6483
Dollaro canadese	1,2899
Yuan cinese	8,1462
Dollaro di Hong Kong	10,1435
Rupia indonesiana	12655,08
Shekel israeliano	4,9333
Rupia indiana	72,0580
Won sudcoreano	1390,63
Peso messicano	16,6881
Ringgit malese	3,9817
Dollaro neozelandese	1,5660
Peso filippino	53,401
Dollaro di Singapore	1,6080
Baht tailandese	39,834
Rand sudafricano	11,2239

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00402

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3056
Yen	114,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,529
Corona danese	7,4606
Lira Sterlina	0,81505
Fiorino ungherese	290,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,1090
Nuovo leu romeno	4,4088
Corona svedese	8,5954
Franco svizzero	1,2089
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3250
Kuna croata	7,5715
Rublo russo	39,7070
Lira turca	2,3212

Dollaro australiano	1,2419
Real brasiliano	2,6601
Dollaro canadese	1,2893
Yuan cinese	8,1288
Dollaro di Hong Kong	10,1206
Rupia indonesiana	12612,58
Shekel israeliano	4,9402
Rupia indiana	71,4880
Won sudcoreano	1385,33
Peso messicano	16,6719
Ringgit malese	3,9682
Dollaro neozelandese	1,5579
Peso filippino	53,302
Dollaro di Singapore	1,6028
Baht tailandese	39,651
Rand sudafricano	11,2095

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00403

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3113
Yen	115,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,629
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,81720
Fiorino ungherese	291,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	4,0888
Nuovo leu romeno	4,3757
Corona svedese	8,5666
Franco svizzero	1,2104
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,2980
Kuna croata	7,5720
Rublo russo	39,7292
Lira turca	2,3275

Dollaro australiano	1,2403
Real brasiliano	2,6720
Dollaro canadese	1,2928
Yuan cinese	8,1630
Dollaro di Hong Kong	10,1645
Rupia indonesiana	12668,61
Shekel israeliano	4,9549
Rupia indiana	71,6671
Won sudcoreano	1389,38
Peso messicano	16,6112
Ringgit malese	3,9727
Dollaro neozelandese	1,5550
Peso filippino	53,227
Dollaro di Singapore	1,6059
Baht tailandese	39,732
Rand sudafricano	11,3378

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla notifica alla Commissione europea della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» .

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota ministeriale n. 4837 del 30 novembre 2012 ha trasmesso alla Commissione europea – Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio», la cui proposta di modifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2012.

La comunicazione dell'avvenuta notifica avviene per i fini di cui all'art. 9, paragrafo 3, punto *i)* del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

13A00155

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Proroga della sospensione della carica del commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2012 è prorogata la sospensione del dott. Saverio Signori fino alla conclusione delle indagini preliminari a decorrere dall'8 gennaio 2013 dall'incarico di Commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2 della legge n. 241/1990.

13A00173

Estensione dell'abilitazione all'Organismo Det Norske Veritas S.r.l., in Agrate Brianza, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.

Con decreto del 21 dicembre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo Det Norske Veritas S.r.l. con sede in Agrate Brianza, viale Colleoni, 9, già organismo notificato alla Commissione europea, è estesa l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione dei prodotti da costruzione di per la norma di seguito riportata: EN 12899-1:2007. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nell'autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A00180

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo ITC - Istituto per le tecnologie della costruzione, in San Giuliano Milanese, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.

Con decreto del 21 dicembre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo ITC - Istituto per le tecnologie della costruzione con sede in San Giuliano Milanese, via Lombardia, 49, già organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Organismo di certificazione, ispezione e laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per la norma di seguito riportata: EN 13830:2005. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A00181

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-012) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00